

N. 55/2023 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 49/2023 Sent.
N. / Cron.
N. 62/2023 Rep.
N. 3/2023 Falito
R.D.C.

Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 55/2023 del ruolo generale procedimento unitario.

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 1.8.2023 da **BENISI ALFREDO**, nato a Casarano (LE), il 26/07/1966, CF: BNSLRS66L26B936Z, residente a Vigliano Asti (AT), via Francia n. 14, assistito dall'Avv. Denise Falco del Foro di Torino e con l'ausilio dell'Avv. Filippo Testa, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

rilevato che con decreto depositato in data 1.9.2023, ritenuta l'ammissibilità della proposta, è stata disposta la comunicazione della stessa, ex art. 70 comma 1 CCII, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori;

rilevato che i creditori Soris spa, Acquedotto Valtigione spa, Pia Gabriella, Ibl Banca spa e Pitagora spa hanno fatto pervenire osservazioni;

vista la relazione ex art. 70 c. 6 CCII depositata in data 30.10.2023 dall'OCC;

ritenuto che, quanto alle osservazioni pervenute, occorre distinguere tra: 1) quelle riguardanti l'individuazione e quantificazione dell'ammontare dei debiti gravanti sul ricorrente e 2) quelle riguardanti l'accogliibilità della richiesta di omologa;

ritenuto che, quanto alle osservazioni di cui al punto n. 1), esaminata la documentazione in atti, si ritengono corrette le considerazioni svolte dall'O.C.C. nella relazione del 30.10.2023, con la



conseguenza che il piano dovrà essere modificato, secondo tali indicazioni, nei termini che seguono:

- modifica dell'importo del creditore Soris spa in € 3.703,99 alla data del 18.09.2023, mantenendo la classe assegnata;
- modifica dell'importo del creditore Ibl Banca spa in € 23.433,39 alla data del 18.09.2023, mantenendo la classe assegnata;
- inserimento dell'ulteriore creditore Agenzia Riscossione (che agisce per l'Ente Comune di Asti), per € 147,26, classe creditori in privilegio, come già segnalato in relazione (pag. 6 relazione e sub doc. 13 medesima relazione);

In merito, invece, alle osservazioni di cui al punto n. 2) valgono le seguenti considerazioni:

- quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che "le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità soddisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità" (Cass. n. 19708/2018).

Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori. In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito – pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare – è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore. Il credito maturato dal proponente a titolo di TFR non può, quindi, essere ragionevolmente ricompreso nella proposta di piano. Del resto i creditori oppositori non potrebbero contare sulla liquidazione di tale posta di credito nemmeno nell'ambito di una eventuale liquidazione controllata.

- Quanto, invece, alle osservazioni relative alla qualificazione dei crediti con cessione di quota dello stipendio, che i relativi creditori chiedono annoverarsi tra i crediti privilegiati ex art 2751



bis c.c., e non già tra i crediti chirografari, si osserva come, a giudizio dello scrivente, risulti invece corretto l'inquadramento effettuato dal proponente, trattandosi, a ben vedere, di crediti non assistiti dal detto privilegio.

Le società finanziarie, infatti, fanno valere, nel caso di specie, crediti assistiti da cessione destinati a maturare successivamente alla presentazione della domanda e non crediti oggetto di quote di stipendi già maturati.

Il credito ceduto dal dipendente alla società finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente agli stipendi soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile. Ne consegue, pertanto, che, visto anche le finalità e gli effetti dell'accesso alla procedura concorsuale minore, volta a garantire il rispetto del generale principio della par condicio creditorum, il credito vantato dalle odierne opposenti non assume natura privilegiata per il solo fatto di avere ad oggetto la cessione di un credito da lavoro, ma mantiene, in relazione alle quote degli stipendi futuri non ancora maturati, la propria originaria natura chirografaria.

-Quanto, infine, alla convenienza della proposta, si osserva come, sulla base della documentazione in atti, la somma mensile messa disposizione dei creditori dal ricorrente appare congrua rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale, e non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Benisi Alfredo, infatti, risulta titolare di un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa 1.750,00 euro su base mensile, gravato da trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto e pignoramento eseguito da un creditore pari complessivamente a circa euro 900,00. Il ricorrente risulta inoltre gravato dall'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie avute da un precedente matrimonio, e deve altresì provvedere al mantenimento del figlio avuto dalla successiva relazione con l'attuale moglie Popia Andra Giovanna, la quale, allo stato, risulta priva di reddito. A fronte della descritta situazione, risulta congrua la quantificazione, effettuata nel piano di ristrutturazione e ratificata dall'O.C.C., delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e dei figli nella misura di € 1.550,00 mensili, atteso, peraltro, che tra le spese indicate non figurano spese voluttuarie.

Peraltro, si osserva come il piano di ristrutturazione preveda la messa a disposizione dei creditori della quota di stipendio eccedente la misura necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia, per una durata di ben 72 mesi, mentre, nell'alternativa liquidatoria, il debitore potrebbe richiedere l'esdebitazione già decorsi tre anni dall'apertura. Appare quindi evidente la maggiore convenienza della proposta in esame, che consente di incassare somme



maggiori rispetto a quelle che verrebbero incassate in una procedura di liquidazione controllata, dalla durata prevedibilmente inferiore.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni altra contestazione sollevata dai creditori, compresa l'allegata carenza di causa della procedura, da ritenersi, invece, sussistente, consentendo, il piano di ristrutturazione in oggetto, di soddisfare, secondo l'ordine legale dei privilegi, parte non irrisoria del ceto creditorio;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e che il medesimo appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

ritenuto che il piano di ristrutturazione in oggetto, come modificato su proposta dall'O.C.C. in data 30.10.2023, sia, per le ragioni indicate in precedenza, giuridicamente ammissibile, oltretutto concretamente fattibile, e considerato altresì che la proposta, anche sulla scorta di quanto riferito dall'O.C.C., assicura ai creditori un soddisfacimento comunque non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

PQM

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da BENISI ALFREDO, nato a Casarano (LE), il 26/07/1966, CF: BNSLRS66L26B936Z, residente a Vigliano Asti (AT), via Francia n. 14, con l'ausilio dell'Avv. Filippo Testa, nominato Organismo di Composizione della Crisi, così come modificato su proposta dell'OCC (nei termini di cui in motivazione);

DISPONE

Che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.



Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Asti, 16.11.2023

Il Giudice
Dott. Andrea Carena

